

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **138/1992** (ECLI:IT:COST:1992:138)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **CORASANITI** - Redattore: - Relatore: **GRECO**

Camera di Consiglio del **19/02/1992**; Decisione del **16/03/1992**

Deposito del **27/03/1992**; Pubblicazione in G. U. **08/04/1992**

Norme impugnate:

Massime: **18226**

Atti decisi:

N. 138

ORDINANZA 16-27 MARZO 1992

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 208 e 503, primo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 15 luglio 1991 dal Tribunale di Lucca nel procedimento penale a carico di Fantoni Mario, iscritta al n. 603 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 19 febbraio 1992 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Tribunale di Lucca, nel procedimento penale a carico di Fantoni Mario, con ordinanza emessa il 15 luglio 1991 (R.O. n. 603 del 1991), ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 208 e 503, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui prevedono che l'esame dell'imputato nel dibattimento possa essere ammesso solo previo consenso o su richiesta dello stesso;

che, a parere del giudice remittente, sarebbero violati i principi e i criteri posti dall'art. 2, direttive nn. 69 e 73 della legge di delega n. 81 del 1987 e, quindi, l'art. 76 della Costituzione in quanto vi sarebbe eccesso di delega;

che nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del consiglio dei ministri, che ha concluso per la manifesta infondatezza della questione essendo stata già dichiarata non fondata;

Considerato che identica questione è stata dichiarata non fondata (sent. n. 221 del 1991) e che non sono stati dedotti motivi diversi che possano fondare una diversa decisione;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 208 e 503, primo comma, del codice di procedura penale, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Lucca con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 marzo 1992

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 marzo 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.